



COMUNE DI TESERO
PROVINCIA DI TRENTO
Via 4 Novembre, 27
38038 Tesero (TN)
0462 811700
info@comune.tesero.tn.it
comune@pec.comune.tesero.tn.it



Prot. n. 6072
ORDINANZA n. 83

Tesero, 21 Luglio 2026

ORDINANZA

CHIUSURA TEMPORANEA DI UN TRATTO DELLA PISTA CICLABILE DELLA VALLE DI Fiemme (DALL'INCROCIO CON LA VIA ZORZI AL SOTTOPASSO PRESSO LO STADIO DEL FONDO DI LAGO DI TESERO)

IL SINDACO

Visti gli accordi intrattenuti per le vie brevi con il Servizio piste ciclabili della Provincia Autonoma di Trento, sull'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione sulla pavimentazione della pista ciclabile della Valle di Fiemme, nel tratto compreso fra l'intersezione con La Via Zorzi ed il sottopasso presente presso lo Stadio del Fondo di Lago di Tesero.

Considerato che per l'esecuzione dei citati lavori, per ragioni di sicurezza, appare necessario chiudere al transito sia delle biciclette che dei pedoni per tutta la durata dei lavori.

Visti il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 *"Nuovo Codice della Strada"*, in particolare gli art. 5, 6, 7 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495:

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 del 03.05.2018;

ORDINA

LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO SULLA PISTA CICLABILE DELLA VALLE DI Fiemme NEL TRATTO COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON LA VIA ZORZI E IL SOTTOPASSO IN PROSSIMITA' DELLO STADIO DEL FONDO DI LAGO DI TESERO

**DA MARTEDI' 21/07/2026
A FINE LAVORI**

L'impresa esecutrice dei lavori, dovrà predisporre a proprie spese, idonea segnaletica stradale di avvertimento e dovrà prevedere alla delimitazione dell'area occupata e al controllo della stessa da parte di personale formato ed informato, che dovrà mantenere a debita distanza i non addetti ai lavori.

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta in prossimità dell'area oggetto di occupazione.



IL SINDACO

Dott. Massimiliano Deflorian

Massimiliano Deflorian

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso e, da parte di ogni cittadino, ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.